



## **Organi di Giustizia**

GIUDICE UNICO FEDERALE  
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32.488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 24/14

Dec. n. 16/14

Il giorno 30 luglio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul deferimento di:

**ZANDERIGO Celestino**, nato a San Bonifacio (Vr) il 3.8.1978 e residente in Albaredo D'Adige (Vr) alla via Chiavichetta n. 26, tesserato e licenziato 2014 col Moto Club "DEL MONTAGNANESE", con tessera n. 14012014 e licenza n. P00588;

#### **incolpato di:**

*"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto in data 6 aprile 2014, alle ore 8,35 circa, nel corso delle O.P. del campionato veneto motocross, svoltesi presso l'impianto Fara Vicentino – San Giuseppe, teneva un comportamento ingiurioso nei confronti del personale di*

*segreteria e del CdG, urlando "tenetevi sta licenza di merda" e lanciando il blister contenente la medesima, nonché la tessera member, con forza sul tavolo delle iscrizioni?".*

### **Svolgimento del processo**

1. Con atto ex art. 75 R.d.G. del 23 giugno 2014, il Procuratore Federale disponeva il deferimento del signor ZANDERIGO Celestino al competente organo di giustizia di primo grado, per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 92 R.d.G. emesso il 27 giugno 2014, veniva disposta la citazione del predetto deferito per l'udienza del 30 luglio 2014, alle ore 12.00; tale decreto veniva allo stesso regolarmente notificato, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale.

2. All'udienza del 30 luglio 2014, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione dei predetti atti, dichiarava aperto il dibattimento. A tale udienza risultava assente il deferito, il quale, comunque, con comunicazione del giorno precedente la predetta udienza, faceva pervenire le proprie osservazioni in merito alla condotta contestatagli nel capo di incolpazione ed oggetto del presente processo.

3. Acquisiti gli atti e i documenti su richiesta del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 99.1 R.d.G., questi, all'esito della discussione, chiedeva applicarsi al deferito ZANDERIGO la sanzione della ammonizione con diffida.

4. All'esito dell'udienza, il Giudice, letti gli atti e sentito il Procuratore Federale, dava lettura del dispositivo, riservando, ai sensi dell'art. 107, comma 4, R.d.G., il deposito della motivazione.

### **Motivazione**

I. La responsabilità del deferito appare pacifica dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale. La condotta dallo stesso posta in essere il 6 aprile 2014 nel corso delle operazioni preliminari del Campionato Veneto Motocross, in programma presso l'impianto Fara Vicentino-San Giuseppe, infatti, è ampiamente documentata nei rapporti ufficiali dei

Funzionari F.M.I. addetti alla predetta manifestazione. La proposta di sanzione sottoscritta dal C.d.G. Sabbadini, unitamente alla dichiarazione del D.d.G. Caprili testimoniano, con sufficiente certezza, che il deferito ZANDERIGO, nelle citate circostanze di tempo e di luogo, ha tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti del personale della segreteria di gara e del citato C.d.G.. Del resto, lo stesso deferito, nella comunicazione pervenuta presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia solo il 29 luglio 2014, non nega la condotta posta in essere nella indicata occasione, pur fornendo una versione dei fatti a tratti differente rispetto a quanto contestatogli in questa sede ed il tutto, tra l'altro, con toni e lessico effettivamente poco edificanti. In ogni caso, va osservato che il deferito non ha fornito alcun elemento a sua discolpa e che, di conseguenza, il suo comportamento deve essere sanzionato, costituendo esso, comunque, un illecito disciplinare, seppure dai connotati non particolarmente gravi per come era stato descritto dal C.d.G. nella proposta di sanzione, anche perché è arduo immaginare che il lancio di un blister e della tessera "Member" (delle dimensioni e del peso di una carta di credito) possano provocare il ferimento di qualcuno.

II. Sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, non vi è motivo di discostarsi da quanto rilevato il Procuratore Federale, allorquando ha chiesto applicarsi al deferito ZANDERIGO la sanzione della ammonizione con diffida. Tenuto conto, quindi, della incensuratezza del deferito stesso e, in accoglimento della predetta richiesta avanzata dal P.F. all'esito del dibattimento, questo Giudice ritiene equo applicare allo ZANDERIGO la sanzione della "Ammonizione con diffida", ai sensi dell'art. 23 R.d.G., diffidandolo, pertanto, dall'astenersi in futuro dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che, ove mai ciò dovesse accadere, tali ulteriori condotte saranno più severamente punite.

### **P.Q.M.**

Il G.U.F., letti gli artt. 1, 23 e 107 del R.d.G., dichiara :

**ZANDERIGO Celestino**, nato a San Bonifacio (Vr) il 3.8.1978 e residente in Albaredo D'Adige (Vr) alla via Chiavichetta n. 26, tesserato e licenziato


2014 col Moto Club "DEL MONTAGNANESE", con tessera n. 14012014 e licenza n. P00588;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione della ammonizione con diffida con l'avvertimento che, in caso di reiterazione ulteriori infrazioni, le medesime saranno più severamente punite.

Depositata il 15 settembre 2014

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Zanderigo Celestino;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Veneto;
- Moto club di appartenenza del deferito;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.